



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Antonio GIGLIO, all'udienza del 24.10.07, con l'assistenza del cancelliere, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo portante il n 1775/06 RGNR e n. 1068/07 RG GIP nei confronti di:

1) PICCENNA Nicola, n. Ventimiglia il 6.10.58, res. Matera, Via Eraclea, n. 4 - presente -

Difeso dall'Avv. Leonardo Pinto da Matera. -presente -

2) SANGERARDI Nicola, n. Gravina di Puglia il 2.1.55, ivi res. Via Livorno, n. 8 - assente già contumace -

Difeso dall'Avv. Francesco Iuele da Matera – presente -

3) GRILLI Rocco, n. Civitavecchia il 29.1.44, res. Matera, Piazzetta Silone, n. 16 - assente già contumace -

Difeso dall'Avv. Leonardo Pinto da Matera – presente -

IMPUTATI

(vedi foglio allegato)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'Avv. Rotundo si associa.

L'Avv. Pinto conclude nell'interesse dei propri assistiti chiedendo il proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Deposita memoria scritta della quale illustra il contenuto.

L'avv. Iuele conclude nell'interesse del proprio assistito chiedendo

l'emissione di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e condanna del querelante alle spese. Deposita originale del N.O. Del "Giornale della Sera" (art. di cui al capo C) nonché certificazione da cui si evince che l'imputato Grilli è direttore responsabile della testata "Il Resto". Chiede di esibire copia dell'articolo 20.10.07 del Quotidiano relativo all'inchiesta "Toghe Lucane".

Il P.M. non si oppone.

L'Avv. Rotundo si oppone all'acquisizione dell'articolo del Quotidiano.

Il GUP ammette le produzioni fatta eccezione per articolo de "Il Quotidiano", non immediatamente rilevante ai fini della definizione dell'udienza preliminare.

In subordine l'Avv. Iuele chiede che il GUP voglia acquisire di ufficio la relazione ministeriale depositata il 5.4.07, nella parte in cui si riferisce anche alla vicenda in esame.

Il P.M. non si oppone.

La. P.C. nulla osserva.

PICCENNA

A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 595 co. 1, 2, e 3 c.p. e 13 L. 47/1948 perchè nel corpo dell'articolo giornalistico dal titolo "*Cuginanze Giudiziarie*", pubblicato sul mensile "*Giornale della Sera*", e dell'articolo "*Alla resa dei conti. Il senatore Filippo Bibbico davanti al g.u.p.*" pubblicato sul quotidiano "*Il Resto...quello che gli altri non dicono*", offendeva la reputazione della dr. Felicia Genovese, magistrato in servizio pre della Repubblica di Potenza, attribuendole di essersi astenuta da un procedimento penale 4271/2001 R.G. mod. 21 (a carico di Pinto Michele più altri, in ordine al delitto p. e p. dall'art. 323 c.p.) nei confronti di un "*nutrito stuolo di politici regionali*" soltanto dopo "*l'archiviazione del procedimento a carico dei datori di lavoro di suo marito*", Michele Cannizzaro, nominato direttore Generale della A.s.l. di Potenza, paventando in tal modo, per vicende contrariamente al vero, che la stessa si fosse macchiata di gravi condotte antiggiuridiche contrarie ai doveri d'ufficio, astenendosi dal procedimento di cui sopra solo dopo aver invano, chiesto l'archiviazione (datata 29.06.2004) e comunque in seguito alla nomina del marito quale direttore Generale della A.s.l. di Potenza, avvenuta in data 5.08.2004;

in Matera nel mese di aprile del 2006 ed il 23.09.2006

SANGERARDI

B) del delitto p. e p. dagli artt. 57, 596 bis in rel. al 595 co. 1 e 3 c.p.; 13 L. 47/1948

perché, in qualità di direttore responsabile de "*Il Resto ...quello che gli altri non dicono*" ometteva di esercitare sul contenuto del quotidiano da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione dell'articolo dal titolo "*Alla resa dei conti. Filippo Bubbico, davanti al g.u.p.*", si offendesse la reputazione della dr. Felicia Genovese magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, attraverso il riferimento a presunte condotte antiggiuridiche, dalla medesima poste in essere e consistite nell'astensione da un procedimento penale (nella specie il N. 4271/2001 R.G. Mod. 21 a carico di Pinto Michele più altri, in ordine al delitto p. e p. dall'art. 323 c.p.) solo dopo aver invano, chiesto l'archiviazione (datata 29.06.2004) e comunque in seguito alla nomina del marito quale direttore Generale della A.s.l. di Potenza, avvenuta in data 5.08.2004

in Matera nel mese di aprile del 2006

GRILLI

C) del delitto p. e p. dagli artt. 57, 596 bis in rei. al 595 co. 1 e 3 c.p.; 13 L. 47/1948

perché, in qualità di direttore responsabile del mensile "*Giornale della Sera*", ometteva di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire la pubblicazione

dell'articolo dal titolo "*Cuginanze Giudiziarie*", relativo a presunte condotte antigiuridiche, poste in essere dalla dr. Felicia Genovese, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, e consistite nell'astenersi da un procedimento penale (nella specie il N. 4271/2001 R.G. mod. 21 a carico di Pinto altri, in ordine al delitto p. e p. dall'art. 323 c.p.) solo dopo averne, invano, chiesto l'archiviazione (datata 29.06.2004) e comunque in seguito alla nomina del marito a direttore Generale della A.s.l. di Potenza, avvenuta in data 5.08.2004;

in Matera il 23.09.2006

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In un articolo dal titolo "Cuginanze giudiziarie" apparso sul periodico "Giornale della Sera" di Matera del mese di aprile 2006, l'articolaista Nicola Piccenna ripercorreva in chiave critica le vicende relative alla astensione della d.ssa Felicia Genovese, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza, in un procedimento a carico di esponenti politici della Regione Basilicata, "datori di lavoro" del marito dr. i Cannizzaro (nominato direttore generale della Azienda Ospedaliera San Carlo di nell'estate del 2004), procedimento nel quale la d.ssa Genovese si era astenuta solo dopo che il G.I.P. aveva disposto indagini suppletive a seguito dell'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione da lei avanzata.

Questo il passo di interesse: <<"Non è la prima volta che, in una regione piccola come la Basilicata, i magistrati si trovano a far conto di parentele, cuginanze e rapporti di dare/avere che confliggono con i dettami del codice di procedura penale e civile. In questi casi l'astensione è obbligo, non facoltà. Certo, purché si conosca la parentela. Infatti pochi mesi or sono (ottobre 2005) la D.ssa Felicia Genovese si è astenuta in un procedimento penale che coinvolgeva, fra gli indagati, un nutrito stuolo di politici regionali: Filippo Bubbico, Vito De Filippo, Carlo Chiurazzi, Salvatore Blasi, ...Motivo? Il "di lei marito" era stato assunto quale Direttore Generale della ASL di Potenza, nel luglio 2004. **Ci ha messo un po', è vero ma si è astenuta. Non prima, però, di richiedere l'archiviazione del procedimento a carico dei datori di lavoro di suo marito e solo dopo il rigetto dell'archiviazione con una dettagliata motivazione da parte del G.I.P. Dr. Iannuzzi**>>.

L'argomento - insieme ad altri esulanti dall'oggetto dell'odierna contestazione - era sinteticamente ripreso dallo stesso articolista in un pezzo apparso sul quotidiano "Il Resto" di Matera del 23 settembre 2006 («Il procedimento penale scaturisce da una denuncia del Dr. Giuseppe Panio e ha preso corpo "nonostante" due richieste di archiviazione dei P.M. che si sono succeduti nella gestione del fascicolo. Prima a chiedere l'archiviazione fu la D.ssa Felicia Genovese ... Dopo il rigetto dell'archiviazione, la D.ssa Genovese ritenne opportuno astenersi...»).

Con querele del 9.5.2006 e del 19.10.2006 la d.ssa Genovese lamentava il carattere diffamatorio dei due articoli, tendenti a suggerire una inesistente correlazione tra la nomina del marito, l'intempestività della propria astensione e la richiesta di archiviazione avanzata nei confronti dei politici indagati. L'articolaista mirava a far intendere al lettore che il P. M. avesse strumentalmente ritardato la propria astensione al fine di favorire, attraverso una richiesta di archiviazione, i politici che avevano conferito l'incarico al marito.

I presupposti dell'argomentazione, vale a dire l'intempestività della astensione e la sovrapposizione temporale tra la richiesta di archiviazione e la nomina del marito, erano destituiti di fondamento, atteso che:

a) il bando per il conferimento dell'incarico dirigenziale era stato approvato con deliberazione del 18 giugno 2004, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 24 giugno 2004

b) la domanda di partecipazione alla selezione era stata presentata dal dr. Cannizzaro il 22 luglio 2004;

e) l'atto di nomina era intervenuto il 5 agosto 2004;

d) la richiesta di archiviazione era stata depositata nella segreteria della Procura il 29 giugno 2004, ed era stata materialmente redatta in epoca anteriore, ovvero il 17 giugno 2004, come poteva desumersi dalla stampa della schermata del proprio computer che riportava come data di

ultima modifica del documento "richiesta di archiviazione n. 4271/01-21" quella del 17.6.2004;

e) le proprie determinazioni in ordine alla formalizzazione della richiesta di archiviazione erano dunque anteriori non solo alla presentazione da parte del marito della domanda di partecipazione alla selezione; quanto alla stessa approvazione del bando che aveva indetto la procedura per il conferimento dell'incarico (delibera del 18.6.2004, pubblicata il 24.6.2004);

f) l'astensione era stata formalizzata nel novembre 2005, non appena il fascicolo le era stato restituito a seguito dell'ordinanza con la quale il G.I.P. aveva disposto nuove indagini;

g) nessun addebito poteva esserle mosso per avere trattenuto fino ad allora la titolarità del procedimento, avendo lei concluso le proprie valutazioni, ed essendosi spogliata del fascicolo nel giugno 2004, nel momento in cui aveva affidato alla propria segreteria la richiesta di archiviazione, restando devoluto all'ufficio ogni adempimento relativo alla notifica alla parte offesa e alla trasmissione degli atti alla cancelleria G.I.P. (ove la richiesta di archiviazione e l'atto di opposizione della persona offesa sarebbero stati depositati l'8 maggio 2005);

h) con note del 23.7.2006 (giorno successivo alla presentazione della domanda da parte del marito) e del 30.8.2006 si era tempestivamente astenuta in tutti i procedimenti a carico di esponenti della Regione Basilicata di cui era assegnataria a quella data: fra essi non figurava il procedimento in questione, già "definito" con la richiesta di archiviazione e ancora in carico alla sua segreteria per i soli adempimenti connessi alle notifiche.

Da tali circostanze (già rappresentate sia nella dichiarazione di astensione presentata al procuratore della Repubblica il 15.11.2005 che in una precedente missiva del 23.6.2005 diretta al procuratore generale di Potenza, in risposta ad analoghe notazioni critiche contenute nell'atto di opposizione all'archiviazione della parte offesa dott. Panio) si evinceva il carattere diffamatorio dei due articoli, tendenti ad attribuirle in modo apodittico una condotta antiggiuridica desunta in via congetturale da fatti non rispondenti al vero. Né l'articolista aveva fornito alcun riscontro a supporto dell'assunto capziosamente suggerito al lettore (presentazione della richiesta di archiviazione dettata dall'intendimento di favorire soggetti legati da rapporti di interesse al marito del magistrato). Tanto meno aveva eseguito i dovuti controlli sulla "notizia" riportata, la cui infondatezza agevolmente avrebbe potuto essere desunta dal raffronto tra la data della richiesta di archiviazione (29.6.2004) e quella della nomina del marito alla direzione dell'ospedale San Carlo (5.8.2004). Al contrario, il fatto era stato riportato in termini di certezza, con ricorso a un linguaggio allusivo tendente ad attribuirle una condotta scorretta e con risultati lesivi del proprio onore e della propria reputazione.

Ne scaturiva la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione a mezzo stampa dell'articolista Nicola Piccenna, del direttore responsabile del "Giornale della Sera" Nicola Sangerardi e del direttore de "Il Resto" Rocco Grilli (le cui qualifiche sono erroneamente riportate in modo invertito nei capi B e C della rubrica: si veda l'attribuzione corretta risultante dalla nota della sezione di p.g. di Matera del 9.2.2007, da cui risulta che Sangerardi era direttore del "Giornale della sera" e Grilli de "Il Resto").

All'udienza preliminare, costituitasi parte civile la d.ssa Genovese, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

2. - La cronologia dei fatti dimostra l'insussistenza della contestata diffamazione e la riconducibilità dei due articoli al legittimo esercizio del diritto di cronaca di sull'operato del magistrato.

E' infatti provato:

a) che l'assunzione del dr. Cannizzaro alla direzione dell'Ospedale San Carlo avvenne il 5.8.2004;

b) che la richiesta di archiviazione - sebbene consegnata alla segreteria del P.M. Il 29.6.2004 (data che, per vero, si desume dal solo timbro a data apposto in calce all'atto, mancando una attestazione di deposito) - venne notificata alla parte offesa avv. Panio solo il 21.4.2005 (la copia conforme destinata alla notifica risulta rilasciata il 20.4.2005) e venne depositata nella cancelleria del G.I.P. l'8 maggio 2005;

c) che l'astensione della d.ssa Genovese intervenne il 15 novembre 2005, e dunque in epoca successiva alla presentazione della domanda da parte del marito (22.7.2004), e all'assunzione dello stesso a direttore generale dell'Ospedale (5.8.2004), alla presentazione al G.I.P. della richiesta di archiviazione (8.5.2005) e all'ordinanza con la quale il G.I.P. dispose nuove indagini (7.11.2005).

Ne consegue che la notizia riportata dall'articolista era vera: la d.ssa Genovese si astenne *“non prima ... di richiedere l'archiviazione del procedimento a carico dei datori di lavoro di suo marito e solo dopo il rigetto dell'archiviazione”*.

La querelante lamenta che l'allusione alla posteriorità dell'astensione rispetto alla presentazione della richiesta di archiviazione abbia avuto l'effetto di gettare immotivato discredito sulla correttezza della sua condotta professionale, suggerendo un inesistente nesso tra tale ritardo e l'intento di favorire i politici indagati, ma **quand'anche così fosse, ciò è da ascrivere alla stessa successione degli eventi, e non all'articolo di stampa, che non ha alterato la verità dei fatti riportati.**

Non vale obiettare che l'articolo ha omissis di riferire che, alla data in cui la richiesta di archiviazione venne "licenziata" mediante consegna in segreteria (e tanto più quando l'atto venne materialmente predisposto, alcuni giorni prima), non sussistevano i presupposti per l'astensione, perché la nomina del coniuge non era ancora intervenuta e lo stesso non concorreva ancora all'incarico, avendo presentato domanda qualche giorno dopo.

A prescindere dal rilievo che non era nei poteri dell'articolista verificare dati meramente interni come quelli invocati dalla querelante (la quale, a dimostrazione della data di predisposizione della richiesta di archiviazione, esibisce la stampa di una schermata del proprio computer) e che **l'unico dato certo e rilevante, dal punto di vista del controllo pubblico sulla vicenda, era la data di deposito nella cancelleria G.I.P. della richiesta di archiviazione, unico atto con cui le determinazioni del P.M. hanno assunto rilevanza esterna** (*si ripete: 8 maggio 2005, dopo l'assunzione del coniuge e prima dell'astensione*) l'argomento non pare determinante ai fini della ricostruzione dell'episodio. **Non si vede, infatti, perché avrebbe dovuto andare esente da possibile critica, condivisibile o meno nella sostanza, la decisione del magistrato di trattenere la titolarità del procedimento per il lungo arco di tempo in cui la richiesta di archiviazione rimase in giacenza presso la propria segreteria (circa un anno), anche dopo l'opposizione della parte offesa e la fissazione dell'udienza da parte del G.I.P.; periodo in cui la titolarità del fascicolo ha continuato a dispiegare i suoi pieni effetti sia ai fini del vaglio della richiesta motivata di prosecuzione delle indagini avanzata dalla parte offesa che in vista dell'instaurazione del contraddittorio camerale davanti al G.I.P.** Senza dire che, anche partendo dalla cronologia invocata dall'interessata (redazione della richiesta di archiviazione il 17.6.2006, bando di concorso deliberato il 18 e pubblicato il 24 giugno, domanda del marito del 22 luglio, nomina del 5 agosto) riesce difficile immaginare che, alla data di deposito in segreteria della richiesta di archiviazione (29 giugno dopo la pubblicazione del bando), la querelante potesse essere completamente all'oscuro dei progetti professionali del coniuge, destinati a concretizzarsi nello stesso contesto temporale.

Quanto all'accostamento tra la tardività dell'astensione e la presentazione della richiesta di archiviazione, suscettibile di evocare di per sé scenari opachi e di minare l'apparenza di imparzialità del magistrato, è sufficiente rilevare come si tratti ancora una volta di conseguenze insite nella realtà delle cose e non riconducibili ad alcuna capziosa mistificazione da parte dell'articolista, che ha concisamente riportato in tono critico una sequenza di fatti veri, lasciando al lettore di desumerne le implicazioni. Che tali deduzioni potessero consistere in una opinione negativa sull'agire del magistrato, è la ragione stessa per cui tali situazioni vengono prese in considerazione dalla legge al fine di codificare apposite cause di astensione per ragioni di convenienza e specifiche situazioni di incompatibilità ambientale, allorché possa esserne minacciato, anche per cause incolpevoli, il prestigio dell'ordine giudiziario. Non è superfluo evidenziare, sotto tale profilo, come per la stessa vicenda la d.ssa Genovese abbia subito la proposta di avvio di un procedimento disciplinare (v. nota prot. n. 211/IN/07 dell'ispettorato generale, nel cui capo di incolpazione si enuncia, tra le altre, la seguente condotta: *“redigeva la suddetta richiesta di archiviazione, (non accolta dal*

G.I.P.), in data 29.6.2004, poco prima che gli indagati, nella qualità indicata nominassero il di lei marito, Dr. Michele Cannizzaro, alla carica di Direttore Genera A.S.L. n. 1 - Ospedale S. Carlo di Potenza": prod. Dc. Difesa, udienza del 15.11.2007).


Ne consegue l'inconfigurabilità del reato contestato, in presenza di tutti i presupposti per l'applicabilità dell'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti dell'operato degli organi giudiziari (**verità del fatto, continenza del linguaggio, interesse generale alla conoscenza della notizia, assenza di pretestuosi attacchi morali alla persona: v. Cass. 30877/06; 11662/07 ed altre**).

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Piccenna Nicola, Sangerardi Nicola e Grilli Rocco in ordine ai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Catanzaro, 15 novembre 2007.

IL GIUDICE

Antonio Giglio




07/02/08
